

PREMESSA.

Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (il "Decreto") ha recepito la Direttiva UE 2017/828 (la cd SRD II o Shareholders' Right Directive II) che, modificando la direttiva 2007/36/CE, ha introdotto nuove misure per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti. La SRD II mira a migliorare la governance delle società quotate per mezzo di un maggiore e più consapevole coinvolgimento ed impegno degli investitori istituzionali nel governo societario, oltre a facilitare l'esercizio dei loro diritti di voto.

Secondo quanto previsto dall'art. 124-quinquies del testo Unico della Finanza (il "TUF"), introdotto dal Decreto, le società di gestione sono tenute ad adottare e comunicare al pubblico una Politica di Impegno (la "Policy") che descriva le modalità con cui si integra l'impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento. Tra le altre cose, la Policy descrive le modalità con cui si "monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogando con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con gli azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno".

A tal fine, la SGR intende adottare la propria Policy, integrando l'esistente Strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti gli strumenti finanziari detenuti dai portafogli gestiti, siano FIA o gestioni patrimoniali. Le linee di indirizzo cui la SGR si attiene si fondano sull'impegno della SGR ad esercitare i diritti inerenti gli strumenti finanziari in modo ragionevole e responsabile, nell'esclusivo interesse dei soggetti sottoscrittori e clienti, individuando criteri generali da seguire nell'esercizio dei diritti di voto nell'ambito delle assemblee societarie dei soggetti emittenti ovvero nella comunicazione ai clienti degli elementi utili al fine della diretta partecipazione dei clienti alle assemblee stesse.

La SGR implementa l'applicazione della Policy seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato sia su criteri qualitativi che quantitativi.

1 AMBITO DI APPLICAZIONE.

La SGR ha adottato e aggiorna la sua Policy, che illustra anche la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi e delle gestioni patrimoniali.

La Policy specifica le modalità attraverso le quali vengono monitorati gli emittenti quotati presenti nei portafogli gestiti, la strategia di intervento, l'approccio all'engagement collettivo, nonché la strategia adottata circa l'esercizio dei diritti di voto.

La SGR applica i principi previsti dalla Policy agli emittenti comunitari (o comunque con azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro dell'UE) per cui ritiene significativa la quota di azioni detenute dai portafogli gestiti o rilevante il peso dell'investimento sul capitale sociale dell'emittente (i cd "Emittenti Significativi"). Le soglie minime che definiscono un Emittente Significativo sono definite dal Consiglio di Amministrazione della SGR, su parere del Comitato Sustainability Strategy Committee (SSC) cui spetta, nell'ambito dell'attività di investimento svolta dalla SGR, verificare l'applicazione dei principi di investimento sostenibile e stewardship adottati dalla SGR.

I principi previsti dalla Policy potranno essere applicati a discrezione della SGR anche qualora la partecipazione complessiva risulti inferiore alle soglie minime definite avendo tenuto in considerazione la rilevanza dell'investimento ovvero l'importanza di specifici elementi oggetto di voto (ad esempio in relazione ad eventi particolari attinenti l'emittente) e comunque in tutti i casi in cui la SGR valuti che l'esercizio dei diritti di voto possa riflettersi positivamente sugli interessi degli investitori.

La Policy e i principi definiti dalla SGR saranno applicati tendenzialmente a quegli emittenti che superino le soglie di significatività in via stabile continuativa. Potranno non essere applicati, su consiglio del Comitato SSC ovvero su proposta del Team di Investimento, qualora abbia ricevuto il parere favorevole e autorizzazione del Comitato SSC, qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia temporaneo e l'investimento rientri in una strategia di investimento di breve periodo.

2. MONITORAGGIO.

La SGR svolge un'attività di monitoraggio degli emittenti finalizzata a tutelare ed incrementare il valore degli OICVM partecipanti e dei portafogli gestiti. Mediante l'accesso a sistemi informatici dedicati, monitora gli eventi societari che impattano gli strumenti azionari presenti nei portafogli gestiti.

Nei confronti degli Emittenti Significativi la SGR adotta le misure e gli strumenti necessari che, in misura flessibile e proporzionata e a seconda delle valutazioni di opportunità, consentono la corretta gestione degli eventi societari. L'attività di monitoraggio si concentra, ad esempio, su tematiche quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario degli emittenti.

La SGR effettua tale monitoraggio con le seguenti modalità: i) analisi dei dati societari, ad es. attraverso lo studio del Bilancio ii) partecipazione a incontri con gli emittenti, iii) analisi dell'attività di ricerca fornita da analisti esterni e iv) incontri e confronti con altri investitori di riferimento.

La SGR non ha definito Emittenti Significativi le partecipazioni bancarie oggetto di operatività in strumenti derivati. Considerata la natura dei mandati di gestione su partecipazioni azionarie attualmente gestiti dalla SGR che prevedono i) la sola operatività in strumenti derivati aventi quali sottostante le partecipazioni stesse, ii) il divieto di cedere o incrementare il peso della partecipazione conferita da ciascun cliente e iii) il libero esercizio dei diritti di voto da parte dei clienti senza alcuna interferenza da parte della SGR, per tali tipologie di partecipazioni l'attività di monitoraggio svolta dalla SGR si sostanzia nella comunicazione al cliente degli eventi societari rilevanti e delle connesse riunioni assembleari e la richiesta di emissione dei biglietti assembleari necessari alla partecipazione delle riunioni assembleari stesse.

3. INTERVENTO (ENGAGEMENT).

Un rapporto e un confronto costante con gli emittenti aiutano a preservare il valore nel tempo degli investimenti. Per questo motivo la SGR ha individuato una serie di modalità operative volte a mantenere uno stretto collegamento con gli Emittenti Rilevanti.

Al fine di rafforzare tali collegamenti la SGR può organizzare incontri con il management degli

emittenti per affrontare temi di specifico interesse o per approfondire criticità emerse nel corso della vita dell'investimento quali ad es. un andamento reddituale significativamente peggiore, analisi di operazioni straordinarie che possano alterare il profilo di business dell'emittente, modifiche statutarie che possano pregiudicare gli interessi degli investitori.

Le informazioni che dovessero essere raccolte nell'ambito di tali incontri vengono trattate dalla SGR nel pieno rispetto delle regole in materia di informazioni privilegiate o riservate.

Se nel corso dell'attività di monitoraggio e intervento emergano elementi potenzialmente negativi o critici circa gli effetti economici che potrebbero scaturire sui portafogli determinandone un imprevisto depauperamento, la SGR si riserva la facoltà di attivare forme di engagement collettivo tali da poter vedere rafforzata la rappresentanza.

Ad esclusione dei mandati di yield enhancement su partecipazioni azionarie, come estrema soluzione a situazioni di difficile rimedio, la SGR può decidere un disinvestimento totale o parziale per tutelare al meglio gli interessi degli investitori.

4. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

Per i fondi gestiti dalla SGR, Fondaco, effettua il monitoraggio delle Assemblee degli Emittenti Significativi attraverso l'esame dei relativi ordini del giorno per valutare la presenza di temi di particolare interesse, quali la tutela degli azionisti, la proposta di operazioni sul capitale, l'approvazione del Bilancio e/o la nomina degli organi societari. Rivestono particolare importanza anche tutti i temi relativi alla gestione di conflitti di interesse e sulla corporate social responsibility.

La partecipazione alle Assemblee è valutata in considerazione del fatto che possa essere funzionale alla tutela degli interessi dei fondi gestiti e dei sottoscrittori.

La SGR può tuttavia rinunciare all'esercizio dei diritti di voto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- le azioni in possesso sono riferite ad un investimento di breve periodo e gli effetti delle decisioni adottate potrebbero quindi non riflettersi sui risultati della gestione;
- il controvalore della partecipazione pur essendo rilevante rispetto al capitale dell'Emittente è trascurabile rispetto al patrimonio del Fondo per cui le decisioni adottate avrebbero un contributo trascurabile al risultato della gestione;
- non si ritiene opportuno bloccare al trading il titolo per il periodo dell'assemblea;
- i titoli sono oggetto di prestito titoli e non si vuole procedere al richiamo degli stessi;
- qualsiasi altra condizione che faccia ritenere non favorevole l'esercizio dei diritti di voto.

Il voto da esprimere in assemblea viene determinato liberamente ed in maniera autonoma nel solo interesse dei partecipanti dei fondi.

La proposta di esercizio dei diritti di voto è avanzata dal Team di Gestione, sottoposta all'approvazione del Comitato SSC e formalizzata dall'Amministratore Delegato che valuta le motivazioni addotte e le delibere adottate con le indicazioni di voto.

La partecipazione alle assemblee può essere effettuata direttamente ovvero attraverso delega conferita a terzi; in tale caso le intenzioni di voto vengono deliberate dal Comitato SSC e approvate

dall'Amministratore Delegato.

Per quanto riguarda i mandati di gestione patrimoniale aventi ad oggetto programmi di yield enhancement su partecipazioni finanziarie in strumenti derivati, l'esercizio dei diritti di voto spetta ai clienti che li esercitano in piena libertà. In nessun modo la SGR è titolata ad esercitare detti diritti.

5. CONFLITTI DI INTERESSE.

Al fine di assicurare che il diritto di voto sia sempre esercitato nell'esclusivo interesse degli investitori, la sua valutazione deve sempre considerare le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, conformemente a quanto previsto dalla Policy per la gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR.

6. TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

La Policy viene pubblicata sul sito internet della SGR e sul medesimo sito la SGR pubblica su base annuale le modalità di attuazione della Policy includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso a eventuali consulenti in materia di voto.

Le procedure adottate dalla SGR richiedono che ogni partecipazione assembleare sia adeguatamente motivata e che l'intero processo decisionale sia accuratamente formalizzato e la relativa documentazione conservata.

La SGR si impegna, altresì, ad assicurare agli investitori la trasparenza circa le effettive modalità di esercizio dei diritti di voto pubblicandone adeguata informativa nei rendiconti di gestione dei fondi e sul proprio sito internet.

Infine, la SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia delle soluzioni adottate e riesamina periodicamente la Policy provvedendone alla tempestiva pubblicazione sul sito aziendale qualora si sia provveduto a sue successive modifiche.